

Gruppo MutuiOnline S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA PROPOSTA PER IL PIANO DI *STOCK OPTION* PER DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E COLLABORATORI CHE SARÀ SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PREVISTA, IN UNICA CONVOCAZIONE, IL 25 SETTEMBRE 2014, REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 84-BIS DEL REGOLAMENTO N. 11971 APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Milano, 11 agosto 2014

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy

Tel +39.02.48.983.1 - Fax +39.02.91.39.08.63 - internet: www.gruppomol.it

C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969

Capitale Sociale Euro 1.000.000 Interamente Versato

Premessa

Il presente documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento CONSOB n. 11971, approvato con delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ha ad oggetto la proposta di adozione del Piano di *stock option* per dipendenti, amministratori e collaboratori del Gruppo MutuiOnline S.p.A. (il "**Gruppo MOL**") approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 agosto 2014, nei termini di seguito descritti.

La predetta proposta di adozione del Piano sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società prevista, in unica convocazione, in data 25 settembre 2014, quale primo punto all'ordine del giorno della stessa assemblea.

Si precisa che il Piano è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti.

Alla data del presente Documento Informativo, la proposta di adozione del Piano non è ancora stata approvata dall'Assemblea ordinaria.

Pertanto:

- (i) il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 agosto 2014;
- (ii) ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Il presente Documento Informativo verrà aggiornato, ove necessario e nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente, qualora la proposta di adozione del Piano sia approvata dall'Assemblea ordinaria e conformemente al contenuto delle deliberazioni assunte dalla medesima Assemblea ordinaria e dagli organi competenti all'attuazione del Piano.

Definizioni

Ai fini del presente Documento Informativo, i termini sotto indicati hanno il significato ad essi di seguito attribuito.

- **Accordo di Assegnazione** L'accordo per l'assegnazione di Opzioni che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed inviato ai destinatari dell'Offerta di Opzioni.
- **Amministratore** L'amministratore unico o il componente del Consiglio di Amministrazione di una delle società appartenenti al Gruppo MOL.
- **Assemblea** L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A..

-
- **Azioni**

Le azioni ordinarie di Gruppo MutuiOnline S.p.A., senza valore nominale, con godimento regolare, sottoscritte o, a seconda dei casi, acquistate dal Partecipante a seguito dell'esercizio delle Opzioni, restando inteso che tali azioni ordinarie potranno, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere (i) azioni di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale ad essi riservato e/o (ii) azioni proprie detenute dalla Società e acquistate dal Partecipante.
 - **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., ovvero il competente organo da esso delegato per la gestione del Piano.
 - **Collaboratore**

La persona fisica che, non essendo dipendente di una società del Gruppo MOL, ha validamente stipulato con una di esse un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
 - **Comitato per la Remunerazione**

Il comitato che svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A..
 - **Data di Assegnazione**

Per ciascun Partecipante la data nella quale ha consegnato alla Società l'Accordo di Assegnazione debitamente sottoscritto in conformità con quanto previsto al successivo paragrafo 6.a).
 - **Data di Offerta**

La data della Delibera di Offerta delle Opzioni.
 - **Delibera di Offerta delle Opzioni**

La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di offrire Opzioni ai Dipendenti, agli Amministratori o ai Collaboratori, la quale indica i nominativi dei Partecipanti, il numero di Opzioni offerte a ciascun Partecipante, eventuali condizioni di rendimento individuale previste per la maturazione e ogni altra informazione rilevante relativa ai termini e alle modalità dell'Offerta, dell'assegnazione e dell'esercizio delle Opzioni offerte.
 - **Dipendente**

La persona fisica che è legata ad una società del Gruppo MOL da un rapporto di lavoro subordinato.
-

-
- Documento Informativo Il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
 - Gruppo MOL Gruppo MutuiOnline S.p.A. e le società direttamente o indirettamente da essa controllate ai sensi dell'art. 2359, 1° e 2° comma, cod. civ.
 - Invalidità Permanente Infermità fisica o psichica, da qualsiasi causa derivata, che provochi la permanente inidoneità del Partecipante allo svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro; tale invalidità deve essere accertata da adeguata certificazione medica esibita dal Partecipante. In caso di contestazioni circa la sussistenza della permanente inabilità al lavoro, la decisione competerà ad un collegio composto da un medico indicato da Gruppo MutuiOnline S.p.A., da un medico scelto dal Partecipante e da un terzo specialista individuato di comune accordo fra Gruppo MutuiOnline S.p.A. e il Partecipante (o, in difetto di accordo, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Milano).
 - MTA Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
 - Società Gruppo MutuiOnline S.p.A., una società per azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Via F. Casati 1/A, 20124 Milano.
 - Opzioni Il diritto conferito ai Partecipanti di sottoscrivere o, a seconda dei casi, di acquistare dalla Società, Azioni ad un prezzo predeterminato.
 - Partecipante Qualsiasi Dipendente, Amministratore o Collaboratore del Gruppo MOL discrezionalmente individuato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Piano.
 - Piano la proposta di adozione del “*Piano di stock option per dipendenti, amministratori e collaboratori?*” approvata dal Consiglio di

Amministrazione della Società dell'11 agosto 2014 e che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF.

- **Prezzo di Esercizio** Il Prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle Opzioni, in misura comunque non inferiore al Valore Normale alla Data di Offerta.
- **Regolamento Emittenti** Il regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.
- **TUF** Il D.Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato.
- **Valore Normale** Con riferimento a quanto previsto all'articolo 10 indica il valore delle Azioni determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, con riferimento ai titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi registrati dalle azioni ordinarie della Società nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la Data di Offerta, fermo restando il rispetto di ogni prezzo minimo stabilito dalla legge e del valore di parità contabile implicita delle azioni ordinarie della Società.

1. **Soggetti destinatari**

1.1 **L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.**

Il Piano è destinato agli Amministratori del Gruppo MOL in possesso dei requisiti previsti dal Piano.

Ai sensi del Piano per "Amministratore" si intende l'amministratore unico o il componente del Consiglio di Amministrazione di una delle società appartenenti al Gruppo MOL.

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società. Nel Piano è previsto che sia dato mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare i singoli Partecipanti; conseguentemente, alla data del

presente Documento Informativo, non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Partecipanti all'interno della categoria di destinatari come sopra individuata.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Il Piano è destinato ai Dipendenti e Collaboratori del Gruppo MOL in possesso dei requisiti previsti dal Piano.

In particolare, il Piano prevede che: (i) per "Dipendente" si intende una persona fisica legata ad una società del Gruppo MOL da un rapporto di lavoro subordinato; e (ii) per "Collaboratore" si intende una persona fisica che, non essendo dipendente di una società del Gruppo MOL, ha validamente stipulato con una di esse un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società. Nel Piano è previsto che sia dato mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare i singoli Partecipanti; conseguentemente, alla data del presente Documento Informativo, non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Partecipanti all'interno della categoria di destinatari come sopra individuata.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

Il Piano può assumere particolare rilevanza ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, TUF e dell'art. 84-bis, comma 2, Regolamento Emittenti, in quanto potrebbe essere rivolto anche ai soggetti indicati all'art. 84-bis, comma 2, lett. a), e all'art. 84-bis, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società. Nel Piano è previsto che sia dato mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare i singoli Partecipanti; conseguentemente, alla data del presente Documento Informativo, non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei

Partecipanti rientranti – eventualmente, ove siano assegnatari delle Opzioni – nelle categorie sopra indicate.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni

Non applicabile in quanto alla data del Documento Informativo non vi sono persone fisiche che controllano la Società.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3

b) nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati, etc.)

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea ordinaria.

Si precisa che il Piano non prevede criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio diversi fra i Partecipanti.

2. Ragioni che motivano l'adozione del Piano

2.1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

L'implementazione del Piano persegue lo scopo di attrarre, motivare e trattenere risorse umane di talento e rappresenta un valido strumento di incentivazione in linea con la prassi di mercato.

Attraverso l'implementazione del Piano la Società intende allineare gli interessi dei Partecipanti alla creazione di valore per il Gruppo MOL e i suoi azionisti, stimolando il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché contribuire alla fidelizzazione dei Partecipanti, favorendone la permanenza nel Gruppo MOL.

2.1.1. Informazioni aggiuntive

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo in quanto tale periodo è stato giudicato il più adatto per conseguire gli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue.

Il Piano non prevede un rapporto prestabilito fra il numero di Opzioni assegnate al singolo Partecipante e la retribuzione complessiva da questi percepita.

2.2. Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Al fine di rafforzare gli obiettivi del Piano, lo stesso prevede la possibilità che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, possa subordinare, anche parzialmente, la maturazione delle Opzioni al raggiungimento di determinati parametri di *performance* economica da parte delle società del Gruppo MOL, anche a livello consolidato.

2.2.1. Informazioni aggiuntive

Si rinvia al precedente Paragrafo 2.2.

2.3. Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il Piano prevede che alla Data di Offerta, il Consiglio di Amministrazione della Società individuerà discrezionalmente i singoli Partecipanti, il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Partecipante ed ogni altra condizione necessaria per l'assegnazione, la maturazione e l'esercizio delle Opzioni. Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Partecipante sarà stabilito discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto di specifici elementi, quali, a titolo esemplificativo, l'esperienza, la competenza e la funzione ricoperta in ambito organizzativo.

2.3.1 Informazioni aggiuntive

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Partecipante sarà stabilito considerando i fattori indicati al Paragrafo 2.3 che precede, in funzione degli eventuali obiettivi di *performance* individuati.

2.4. Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti

finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile in quanto il Piano si basa sull'assegnazione di Opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere Azioni della Società.

2.5. Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non risultano significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6. L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, art. 4, comma 112, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

3.1. Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

E' previsto che l'Assemblea ordinaria conferisca al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano e in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per adottare il Regolamento del Piano, individuare i Partecipanti e determinare il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai Partecipanti, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione, applicazione e gestione del Piano come meglio precisato al successivo Paragrafo 3.2.

3.2. Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione, applicazione e gestione del piano al Presidente e/o

all'Amministratore Delegato e/o al comitato esecutivo della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai Partecipanti che siano anche Presidente e/o Amministratore Delegato e/o membri del comitato esecutivo di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.

3.3. Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa, nel rispetto dei poteri e delle competenze dell'Assemblea, deliberare la modifica del Piano e stabilire disposizioni e/o procedure aggiuntive per una migliore gestione del Piano.

In caso di modificazioni della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile ovvero in caso di modificazioni nell'interpretazione ed applicazione delle medesime, il Piano potrà essere modificato o annullato, per la parte che non abbia già avuto esecuzione mediante assegnazione delle Opzioni ai Partecipanti.

Non sono previste procedure per la revisione del Piano in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base.

3.4. Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

Il Piano prevede l'assegnazione ai Partecipanti di Opzioni valide per l'acquisto e/o la sottoscrizione, a seconda dei casi, di Azioni di nuova emissione o di Azioni in portafoglio della Società, nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 1 Opzione esercitata.

Il Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2014 ha deliberato di sottoporre la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione, all'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2014 (in unica convocazione), quale quarto punto all'ordine del giorno della stessa assemblea. L'Assemblea del 23 aprile 2014 ha approvato tale proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società.

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è finalizzata, tra l'altro, a consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre di azioni proprie da destinare al servizio di eventuali piani di *stock option*, riservati agli amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. L'autorizzazione è stata concessa per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, fino ad un ammontare massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile.

Alla data del presente Documento Informativo, la Società detiene n. 762.330 azioni proprie (pari all'1,929% del capitale sociale), mentre n. 1.500.000 azioni ordinarie (pari al 3,796% delle azioni emesse dalla Società) sono detenute dalla controllata MutuiOnline S.p.A. e n. 151.522 azioni ordinarie (pari allo 0,383% delle azioni emesse dalla Società) sono detenute dalla controllata Centro Istruttorie S.p.A.

Al fine di creare la provvista necessaria per l'esecuzione del Piano il Consiglio di Amministrazione potrà anche formulare una proposta di aumento di capitale delegato da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea della Società in una data successiva.

3.5. Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.

3.6. Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 agosto 2014 ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria della Società l'approvazione del Piano.

3.7. Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.

3.8. Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Alla data dell'11 agosto 2014 (data della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria della Società l'adozione del Piano) il prezzo di mercato delle Azioni registrato sull'MTA era pari ad Euro 4,178.

3.9. Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

- (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
- (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:
 - a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero
 - b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

In merito alla tempistica di attribuzione delle Opzioni, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di riunirsi in date sufficientemente distanziate dalla eventuale diffusione al mercato di informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF, in modo tale da evitare significative interferenze tra l'influenza di tali informazioni sulla quotazione di mercato delle Azioni e la definizione del Prezzo di Esercizio delle Opzioni e, comunque, una volta sentito il Comitato per la Remunerazione.

Il Piano prevede che il Prezzo di Esercizio verrà normalmente definito in misura non inferiore alla media aritmetica dei prezzi registrati dalle azioni ordinarie della Società nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la Data di Offerta, fermo restando il rispetto di ogni prezzo minimo stabilito dalla legge e del valore di parità contabile implicita delle azioni ordinarie della Società. Conseguentemente; l'ampiezza dell'arco temporale preso in esame per il calcolo del Prezzo di Esercizio è tale da scongiurare che l'assegnazione possa essere influenzata in modo significativo dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ex art. 114, comma 1, TUF.

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1. La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano è strutturato mediante l'attribuzione a titolo gratuito di Opzioni che consentono, alle condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione e/o acquisto (a seconda dei casi) di Azioni con regolamento per consegna fisica. Si tratta quindi di *stock option*.

4.2. L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il presente Piano avrà efficacia dalla data dell'1 ottobre 2014; con il presente Piano potranno essere assegnate Opzioni fino al 30 settembre 2017. Resta inteso che per tutte le Opzioni assegnate precedentemente all'1 ottobre 2014 resteranno validi ed applicabili i precedenti piani di *stock option*.

Il Piano prevede che le Opzioni possano essere esercitate, in una o più soluzioni, per il periodo di trentasei mesi successivi alla data di maturazione (cioè dal trentaseiesimo mese successivo alla Data di Assegnazione), durante i periodi di esercizio indicati al successivo Paragrafo 4.18. In nessun caso sarà possibile esercitare le Opzione decorsi 6 (sei) anni dalla relativa Data di Assegnazione.

4.3. Il termine del piano

Si veda quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.2.

4.4. Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da assegnare in ogni anno fiscale.

Il numero massimo di Opzioni assegnabili durante l'intero periodo indicato al precedente Paragrafo 4.2., primo periodo, è di numero 3.000.000.= (tremilioni) Opzioni che, se esercitate nei termini e secondo le condizioni del Piano, daranno quindi diritto, ai sensi di quanto indicato al Paragrafo 4.16, a seconda dei casi alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero massimo di 3.000.000.= (tremilioni) Azioni.

4.5. Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli punti del presente Documento Informativo. Con riferimento a ciascun Partecipante, il Piano prevede che le Opzioni assegnate matureranno decorso un periodo di almeno trentasei mesi dalla Data di Assegnazione, a condizione che si siano verificate le eventuali condizioni di rendimento individuali per la maturazione previste dalla Delibera di Offerta delle Opzioni. Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa determinare alla Data di Offerta, a sua esclusiva discrezione e previo parere favorevole del

Comitato per la Remunerazione, la data di maturazione delle Opzioni, potendo anche anticipare la data di maturazione di tutte o di parte delle Opzioni rispetto a quanto indicato in precedenza, senza che tale atto possa far insorgere alcun diritto economico o patrimoniale a favore dei Partecipanti. Il Piano prevede altresì che alla Data di Offerta, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, potrà subordinare, anche parzialmente, la maturazione delle Opzioni al raggiungimento di determinati parametri di *performance* economica da parte delle società del Gruppo MOL, anche a livello consolidato.

4.6. L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Il Piano prevede che le Opzioni assegnate siano personali, assegnate gratuitamente e che non possano essere trasferite, a nessun titolo, se non *mortis causa*. Alla Data di Offerta delle Opzioni al Partecipante, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, potrà prevedere che le Azioni sottoscritte e/o acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni non siano trasferibili, in tutto o in parte, per il periodo massimo di 36 (trentasei) mesi dalla data della sottoscrizione delle Azioni (se Azioni di nuova emissione) ovvero dalla data dell'acquisto delle Azioni (se Azioni in portafoglio della Società).

4.7. La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Partecipante effettui operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita delle Opzioni assegnate.

4.8. La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il Piano prevede che:

- (a) In caso di Invalidità Permanente o di decesso del Partecipante, le Opzioni assegnate e non ancora maturate si intenderanno maturate alla data di accertamento dell'Invalidità Permanente o di decesso ma potranno essere esercitate (in caso di decesso dai successori del Partecipante o aventi causa) secondo i termini e alle condizioni del presente Piano decorsi trentasei mesi dalla Data di Assegnazione.
- (b) In caso di Invalidità Permanente o di decesso del Partecipante, le Opzioni maturate alla data di accertamento dell'Invalidità Permanente o di decesso e non ancora esercitate possono essere esercitate (in caso di decesso dai successori del Partecipante o aventi

causa) ai medesimi termini e condizioni originariamente previste a favore del Partecipante.

- (c) In ogni altro caso di cessazione di un determinato rapporto che giustifica la qualifica di Amministratore, Collaboratore o Dipendente, quali, a titolo esemplificativo, dimissioni e/o licenziamento con o senza giusta causa o giustificato motivo, tutte le Opzioni assegnate al Partecipante si intenderanno automaticamente ed immediatamente risolte e pertanto prive di qualsiasi effetto. Tale disposizione non si applica nel caso in cui alla cessazione di un determinato rapporto che giustifica la qualifica di Amministratore, Collaboratore o Dipendente segua, senza soluzione di continuità, l'instaurazione di un altro rapporto che giustifica la qualifica di Amministratore, Collaboratore o Dipendente.
- (d) Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, potrà decidere caso per caso di disapplicare in tutto o in parte, il precedente paragrafo (c).

4.9. L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Non sono previste altre cause di annullamento del Piano.

4.10. Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non applicabile in quanto non è previsto un diritto di riscatto delle Azioni da parte della Società.

4.11. Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 8 del codice civile

Non applicabile in quanto non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 8, del codice civile.

4.12. L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società. .

4.13. L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Alla data del Documento Informativo, non è possibile determinare l'effetto diluitivo del Piano sul capitale sociale della Società, in quanto il medesimo Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione possa attribuire al Partecipante Azioni di nuova emissione e/o Azioni in portafoglio della Società; conseguentemente, l'effetto diluitivo dipenderà dalle modalità con cui la Società costituirà la provvista di Azioni necessaria.

Dato che il numero massimo di Opzioni assegnabili durante l'intero periodo indicato al precedente Paragrafo 4.2., primo periodo, è di numero 3.000.000.= (tremilioni) Opzioni e che queste, se esercitate nei termini e secondo le condizioni del Piano, daranno diritto, ai sensi di quanto indicato al Paragrafo 4.16, a seconda dei casi alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero massimo di 3.000.000.= (tremilioni) Azioni, ne segue che la massima diluizione possibile sul capitale in esecuzione del presente piano è pari al 7,6%.

4.14. Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni.

4.15. Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'MTA.

4.16. Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione attribuita, se esercitata nei termini e secondo le condizioni del Piano, darà diritto, a seconda dei casi, alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni nella misura di una Azione per ciascuna Opzione.

4.17. Scadenza delle opzioni

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.2. In nessun caso sarà comunque possibile esercitare qualsiasi Opzione decorsi sei anni dalla relativa Data di Assegnazione.

4.18. Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

Le Opzioni maturate potranno essere esercitate – in una o più soluzioni – all'interno del periodo di trentasei mesi successivi alla data di maturazione ovvero all'interno del diverso periodo determinato, alla Data di Offerta, a esclusiva discrezione dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione.

4.19. Il prezzo di esercizio dell'opzione

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, determinerà il Prezzo di Esercizio delle Opzioni alla Data di Offerta, in misura non inferiore al Valore Normale delle Azioni alla Data di Offerta, calcolato secondo i criteri indicati al precedente Paragrafo 3.9.

4.20. Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

Non applicabile.

4.21. Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile in quanto non sono previsti criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio diversi fra i Partecipanti.

4.22. Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'MTA.

4.23. Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Qualora le Azioni vengano trasformate in un numero diverso di azioni della Società per effetto di operazioni sul capitale, incluso il frazionamento o il raggruppamento di azioni o in caso di operazioni straordinarie aventi effetti sulla composizione del capitale sociale e sulla struttura del patrimonio netto, il Consiglio potrà deliberare le necessarie modificazioni in merito al numero di azioni da collegarsi alle Opzioni assegnate ai sensi del Piano secondo coerenti criteri di rettifica.

Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il Partecipante, indipendentemente dall'entità della frazione, avrà diritto, nel concorso di tutte le altre condizioni previste, ad un'azione in meno.

In caso di aumento del capitale della Società mediante emissione di nuove azioni, nessun diritto di sottoscrizione spetterà al Partecipante in virtù delle mere Opzioni maturate e non ancora esercitate.

4.24. Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.